

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI**

Indice

Art. 1 –Oggetto del Regolamento

Art. 2 –Criteri

Art. 3 –Soggetti beneficiari

Art. 4 –Individuazione settori

Art. 5 –Assistenza e sicurezza sociale

Art. 6 –Attività sportive e ricreative del tempo libero

Art. 7 –Sviluppo economico

Art. 8 –Attività culturali ed educative

Art. 9 –Tutela dei valori ambientali

Art. 10 –Interventi straordinari

Art. 11 –Istanza di Ente pubblico o privato

Art. 12 –Termini per le richieste dei contributi

Art. 13 –Concessione dei finanziamenti

Art. 14 –Esclusione dai finanziamenti

Art. 15 –Presentazione rendiconto

Art. 16 –Albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica

Art. 17 –Concessione del patrocinio

Art. 18 –Sostituzione regolamento precedente

Allegato A –Istanza

Allegato B –Bilancio uscite - entrate

Allegato C –Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici e patrocini a enti pubblici e privati sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

ART. 2 CRITERI

La concessione di contributi, benefici, patrocini e vantaggi economici è di esclusiva competenza della Giunta Comunale. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, sulla base dei criteri ivi enunciati e delle risorse disponibili in bilancio, i destinatari e l'entità dei contributi che vengono successivamente impegnati e liquidati dal responsabile del servizio.

La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta Comunale tiene conto dei seguenti criteri:

- a) utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
- b) coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella Comunità locale e con gli indirizzi generali e settoriali dell'Amministrazione;
- c) numero dei soggetti che direttamente e/o indirettamente vengono utilizzati dall'ente richiedente per lo svolgimento della propria attività ;
- d) coinvolgimento del volontariato nello svolgimento della propria attività ;
- e) rilevanza territoriale dell'attività svolta;
- f) grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti.

Pertanto il beneficio potrà essere attribuito unicamente in presenza di un preciso e ben individuato interesse o vantaggio economico, sociale e culturale della intera Comunità locale o di gran parte di essa.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della Comunità locale,
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative di specifico e particolare interesse o svolgono prevalente attività a vantaggio della Comunità locale.

Devono in ogni caso sussistere le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità.

Le modalità e le condizioni per la concessione di contributi economici a persone fisiche, sono disciplinate dal regolamento comunale per la prestazione di servizi in campo sociale.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - assistenza e sicurezza sociale,
 - attività sportive e ricreative del tempo libero,
 - sviluppo economico,
 - attività culturali ed educative,
 - tutela dei valori ambientali,
 - interventi straordinari,
 - altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

ART. 5 ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino,
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva,
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani,
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili,
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati,
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo degli altri enti pubblici e privati che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma,
 - b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.

ART. 6

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini.
2. Il comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità. In tal caso la società o associazione deve avanzare apposita richiesta sottoscritta formulata secondo quanto statuito dall'art. 11, da prodursi almeno 30 giorni prima della manifestazione.
5. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la

manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

ART. 7 SVILUPPO ECONOMICO

1. Le attività del Comune volte a promuovere e sostenere la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico del Comune da parte di enti pubblici e privati sono dirette:
 - a) a favore di soggetti che organizzano fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando comportano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) a favore di enti che realizzano iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale, secondo direttive definite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle biblioteche, del museo delle tradizioni storiche, che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta dall'associazione che di quella programmata, nonché dell'interesse che l'attività riveste per la comunità locale.

ART. 9
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

ART. 10
INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme regolamentari vigenti.

ART. 11
ISTANZA DI ENTE PUBBLICO O PRIVATO

1. Qualsiasi ente pubblico o privato che intenda ottenere un'erogazione, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, deve presentare domanda (ved. allegato A) scritta firmata dal legale rappresentante specificando:
 - Nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede dell'associazione o dell'ente richiedente;
 - Specifiche del numero degli iscritti e degli aderenti, caratteristiche e finalità dell'associazione;
 - Descrizione dell'attività o manifestazione proposta per l'ammissione al contributo o al vantaggio economico;
 - L'interesse perseguito in termini di utilità pubblica oggettivamente rilevante e valutabile;
 - Modalità di impiego del contributo economico;
 - Costo dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto presentato;

Eventuali entrate derivanti da altre forme di contribuzione pubblica o privata, ivi compresi sponsor e donazioni, nonché la previsione di eventuali incassi che l'associazione derivi dallo svolgimento delle sue attività, specifiche manifestazioni o progetti;

Il periodo di svolgimento delle attività, manifestazioni o progetti;

La tipologia di utenti interessata alle attività dell'associazione, le finalità che l'associazione realizza e persegue, il territorio in cui si svolgono, il numero di operatori e collaboratori coinvolti;

Il tipo di intervento richiesto all'amministrazione comunale (contributo o vantaggio economico, patrocinio, collaborazione organizzativa etc.);

Intestazione e numero di conto corrente, ovvero indicazione della persona fisica abilitata alla riscossione del contributo economico per conto dell'ente;

Dichiarazione che l'associazione o ente beneficiario non persegue alcuna finalità di lucro;

Bilancio consuntivo dell'iniziativa dell'anno precedente, ove esistente;

Ogni altra documentazione che il Comune ritenga opportuno acquisire ad integrazione della documentazione già presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento della relativa richiesta.

2. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le istanze devono, inoltre, contenere la dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, di inesistenza di cause ostative alla concessione di provvidenze, l'eventuale dichiarazione o certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia e la dichiarazione di esenzione o assoggettamento della ritenuta fiscale.

ART. 12

TERMINI PER LE RICHIESTE DEI CONTRIBUTI

1. Le richieste di contributo di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro il termine ultimo del 31 DICEMBRE dell'anno precedente in cui l'iniziativa deve essere attuata.
2. La Giunta Comunale entro il 31 MARZO dell'anno successivo valuta l'ammissibilità e la rilevanza della richiesta e stabilisce l'entità e la destinazione dei contributi. Entro il 30 APRILE dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata il responsabile assegna il contributo adottando determina di impegno.

3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
4. Sono fatte salve particolari procedure e la necessità di acquisire preventivi pareri, ai sensi di specifiche norme di legge o di regolamento.
5. Esclusivamente per l'anno 2006, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 AGOSTO. La Giunta Comunale valuterà pertanto entro il 30 SETTEMBRE l'ammissibilità delle domande presentate.

ART. 13 CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

1. L'intervento finanziario concesso dalla Giunta comunale ai sensi del vigente Regolamento è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionisti e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

ART. 14 ESCLUSIONE DAI FINANZIAMENTI

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
 - a) gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano pendenze di qualsiasi tipo nei confronti del Comune;
 - b) le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;
 - c) le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestazioni non necessarie;

- d) le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio della comunità locale.

ART. 15 PRESENTAZIONE RENDICONTO

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare entro 45 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, rendiconto al fine di ottenere la liquidazione dello stesso contenente:
 - a) Relazione sullo svolgimento dell'attività svolta e i risultati conseguiti, gli eventuali sviluppi futuri;
 - b) Il rendiconto consuntivo, consistente in un elenco delle spese sostenute (con i relativi riferimenti delle fatture, ricevute fiscali, parcelle, scontrini) e delle entrate (ulteriori contributi, sponsorizzazioni) che hanno permesso la realizzazione delle iniziative. Detta documentazione dovrà essere allegata (ved. Allegato B) e firmata dal legale rappresentante;
 - c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante dichiara la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa e che le spese indicate a consuntivo sono strettamente connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata (ved. Allegato C).
 - d) Materiali, qualora vi siano, quali produzioni video, manifesti, locandine, inviti, volantini relativi all'attività realizzata.

Nel caso il rendiconto economico presentato sia inferiore al contributo stanziato nella deliberazione, la liquidazione dello stesso sarà limitata alla corresponsione di un importo pari alle spese accertate mediante regolare documentazione.

Decadranno dal diritto di concessione del contributo quei beneficiari che non realizzino l'iniziativa o la manifestazione oppure ne modificano sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione, senza darne tempestivo preavviso all'amministrazione comunale, che avrà facoltà di valutare la congruità delle modifiche stesse con la proposta di erogazione di contributo.

L'Amministrazione Comunale può richiedere che i beneficiari di contributi o vantaggi economici facciano risultare dai propri atti e nelle proprie comunicazioni esterne (comunicati stampa, manifesti, volantini, interviste radio-tv, etc) quelle iniziative che vengono realizzate con il concorso del Comune, sottolineando la partecipazione finanziaria o d'altro genere dell'amministrazione comunale.

ART. 16

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZA DI NATURA ECONOMICA

- 1) E' istituito l'albo dei soggetti, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti beneficiari di contributi attribuiti nel precedente esercizio.
- 3) L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:
 - a) assistenza e sicurezza sociale,
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero,
 - c) sviluppo economico,
 - d) attività culturali ed educative,
 - e) tutela dei valori ambientali,
 - f) interventi straordinari,
 - g) altri benefici ed interventi.
- 4) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, indirizzo,
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica,
 - c) importo o valore economico dell'intervento programmato nell'anno per il quale si chiede il contributo,
 - d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
- 5) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria,
 - b) indirizzo
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica,
 - d) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare)

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

ART. 17 CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'Amministrazione Comunale rende noto alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa o un progetto presentati e realizzati da un'associazione, un ente o una persona fisica.

Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l'attuazione di una determinata attività e formalmente concesso dalla Giunta Comunale mediante atto di deliberazione.

Tale richiesta, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, deve essere inoltrata in carta libera al Sindaco e assunta al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale il patrocinio stesso è richiesto, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, la data e il luogo di svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor, e l'avvenuto ottenimento di altri patrocini pubblici.

La Giunta Comunale valuterà la richiesta di patrocinio che potrà eventualmente essere concesso in forma non onerosa o mediante contributo.

La forma non onerosa potrà prevedere la concessione a titolo gratuito di spazi comunali e relativi servizi necessari allo svolgimento dell'iniziativa, come anche facilitazioni previste per l'affissione di manifesti e per la pubblicità concernenti l'iniziativa medesima, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il patrocinio si concede per singole iniziative e implica la possibilità per i soggetti richiedenti di citarlo mediante l'apposizione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario e la dicitura "Patrocinio del Comune di Ziano Piacentino". In ogni caso, le modalità d'uso dello stemma del Comune dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici responsabili del procedimento.

ART. 18

SOSTITUZIONE REGOLAMENTO PRECEDENTE

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 96 del 27/12/1990.

SCHEMA "A"

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

AL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

Il sottoscritto _____
nat_ a _____ il _____
residente in _____ Via _____
nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del _____
_____ C.F. e/o P.IVA _____ con sede in
_____ Via _____
tel. _____ fax _____, presenta istanza per la
concessione di contributo a sostegno dell'attività che svolgerà in questo Comune
nell'anno _____ nel settore _____.

Il sottoscritto, a tal fine, specifica:

- caratteristiche e finalità dell'Associazione

- descrizione attività _____
- interesse perseguito _____
- costo dell'iniziativa _____
- eventuali entrate derivanti da altre forme di contribuzione _____
- periodo di svolgimento delle attività _____
- tipologia di utenti interessata _____
- il tipo di intervento richiesto _____
- indicazione persona abilitata alla riscossione del contributo

- l'associazione non persegue finalità di lucro
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per l'attività dell'Ente/Associazione/Comitato dallo stesso
rappresentato, per l'attuazione del programma presentato.

Allega alla presente:

- Copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente;
- Codice fiscale e/o partita IVA;
- Copia del rendiconto dell'ultimo esercizio (con specificazione delle voci di entrata e di uscita) approvato e firmato;
- Copia del bilancio di previsione (con specificazione delle voci di entrata e di uscita) approvato e firmato;
- La relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso.

Ziano Piacentino, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

SCHEMA "B"

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO _____

ENTRATE	IMPORTO
Enti pubblici (specificare)	
Comune di Ziano Piacentino	
Sponsor privati (specificare)	
Altro (specificare)	
TOTALE	

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE USCITE	
TOTALE ENTRATE	
DISAVANZO	

Luogo e data

Firma

SCHEMA "C"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Esente dall'imposta bollo ai sensi del'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente nel Comune di _____ Via _____

in qualità di legale rappresentante di _____

con sede in _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in relazione al contributo assegnato dal Comune di Ziano Piacentino

DICHIARA

che le spese sostenute per la realizzazione di _____,

svolto/a nell'anno _____, ammontano a complessivi euro _____,

così come esposto nell'allegato bilancio consuntivo che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;

che le spese indicate nel bilancio consuntivo sono strettamente connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata e che le stesse trovano riscontro nella documentazione allegata.

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), il/la sottoscritto/a consente l'impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della conclusione del procedimento amministrativo, avviato dal comune di Ziano Piacentino in relazione alla liquidazione del contributo assegnato.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE
